



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA
PQA IV

Prot.54703

Decreto 9 luglio 2014 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Roero”.

Publicato sulla GU n.165 del 18.07.2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 2004 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini “Roero”, ed è stato approvato il relativo

disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Roero";

VISTA la domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela Roero, intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Roero", relativamente alle capacità dei recipienti e ai sistemi di chiusure consentiti per il confezionamento di detti vini;

CONSIDERATO che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il parere favorevole della Regione Piemonte sulla citata domanda;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 giugno 2014;

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Roero" in conformità alla citata proposta;

RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Roero" così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

D E C R E T A

1. L'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Roero" consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE)

n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, è sostituito per intero con il seguente testo:

“ Articolo 8

- 1. I vini Docg «Roero» devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma tradizionale, corrispondenti ad una delle seguenti capacità: 0,187 l; 0,25 l, 0,375 l; 0,50l; 0,75 l; 1,5 l; 3 l; 4,5 l; 5 l; 6 l; 9 l; 12 l; 15 l; 18 l; 27 l; 30l.*
 - 2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.*
 - 3. Per il confezionamento dei vini Docg «Roero» sono ritenuti idonei tutti i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a vite interamente di plastica.”.*
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP “Roero”, di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 09/07/2014

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Emilio Gatto